



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

242

IX

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. _____

delibera
797

DE/VI/PSS Oggetto: Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità
O NC di utilizzo della quota Fondo regionale per la non
autosufficienza riservata ai religiosi anziani non
autosufficienti

Prot. Segr.
874

Lunedì 30 giugno 2014, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- GIAN MARIO SPACCA	Presidente
- ANTONIO CANZIAN	Vicepresidente
- SARA GIANNINI	Assessore
- PAOLA GIORGI	Assessore
- MARCO LUCHETTI	Assessore
- MAURA MALASPINA	Assessore
- ALMERINO MEZZOLANI	Assessore
- LUIGI VIVENTI	Assessore

E' assente:

- PIETRO MARCOLINI	Assessore
--------------------	-----------

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Luigi Viventi. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____
prot. n. _____

L'INCARICATO

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota Fondo regionale per la non autosufficienza riservata ai religiosi anziani non autosufficienti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politiche Sociali e Sport – P.F. Programmazione Sociale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport, che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

1. Di approvare i criteri di riparto e le modalità di utilizzo della quota Fondo regionale per la non autosufficienza riservata ai religiosi anziani non autosufficienti di cui all'Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prevedere per l'annualità 2014-2015 (*decorrenza dal 01/07/2014 al 30/06/2015*) la quota di € 192.000,00 da destinare alla misura di "Assegno di cura" a favore dei componenti degli Ordini religiosi appartenenti alla Chiesa cattolica;
3. di determinare che l'importo complessivo di € 192.000,00 venga ripartito tra gli Ambiti Territoriali Sociali per la liquidazione dei beneficiari finali attraverso bando regionale per la presentazione delle domande;
4. di stabilire che l'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione venga effettuata dal Dirigente della P.F Programmazione Sociale;
5. l'onere complessivo di € 192.000,00 trova copertura sulla disponibilità del capitolo 53007142 del bilancio 2014.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elisa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Maria Spacca)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- Legge regionale del 29/07/2008, n. 25 - art. 37 "Fondo regionale per la non autosufficienza";
- Legge regionale del 27/11/2012, n. 37 - art. 18 "Modifiche della l.r. 25/2008 e finanziamento del Fondo regionale per la non autosufficienza";
- DGR n. 6 del 09/12/2012 "Approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze";
- DGR n. 686 del 09/06/2014 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota Fondo regionale per la non autosufficienza riservata ai religiosi anziani non autosufficienti";
- Parere CAL n. 17/2014 del 26/06/2014;

Motivazione

Nell'ambito della misura di *Assegno di cura* (Fondo regionale per la non autosufficienza) erogata a favore di anziani non autosufficienti, è stata evidenziata in passato da parte di alcuni Ambiti la criticità legata ad una presenza consistente di religiosi anziani non autosufficienti nelle graduatorie dei beneficiari dell'assegno di cura con reddito ISEE pari a zero.

Questa situazione, dovuta alla presenza consistente di Istituti religiosi sul territorio regionale, ha determinato una separazione della linea di finanziamento riservata alla cittadinanza da quella riservata ai religiosi, attraverso l'istituzione di uno specifico bando regionale per l'erogazione di n. 80 assegni di cura a favore di religiosi anziani non autosufficienti (esclusi sacerdoti anziani).

Pertanto, con DGR n. 864 del 11/06/2012 per l'annualità 2012-2013 e DGR n. 784 del 28/05/2013 per l'annualità 2013-2014, si è proceduto ad approvare le modalità di utilizzo ed i criteri di riparto della quota Fondo regionale per la non autosufficienza riservata ai religiosi anziani non autosufficienti.

Per l'annualità 2014-2015 si intende dare continuità alla misura di *Assegno di cura* a favore di religiosi anziani non autosufficienti attraverso la pubblicazione di un bando regionale per la presentazione delle domande c/o i territori di riferimento.

Lo stanziamento di € 192.000,00 per l'erogazione di n. 80 assegni di cura dovrà essere ripartito tra gli Ambiti Territoriali Sociali valutando le domande pervenute sui territori e dichiarate ammissibili sulla base del **minor reddito ISEE** e della **maggiore età** in caso di pari ISEE.

L'iter disposto per l'attuazione della misura è il seguente:

Y

R



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- predisposizione di un bando regionale per la presentazione delle domande di Assegno di cura c/o i Servizi Sociali dei territori (*Servizi Sociali del Comune di riferimento, Ambito Territoriale Sociale, UPS/PUA*) a favore di religiosi anziani non autosufficienti in possesso dei requisiti di cui all'Allegato A) del presente atto;
- valutazione delle domande pervenute da parte degli Ambiti Territoriali Sociali e preventiva verifica in loco sul possesso dei requisiti effettuata dagli operatori/assistenti sociali dei territori;
- predisposizione da parte dei Coordinatori degli Ambiti Territoriali Sociali della Dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 sulle "*domande ammissibili*" e le "*domande non ammissibili/escluse*", con allegata tabella riportante i dati sul **reddito ISEE** e la **data di nascita** delle domande risultate ammissibili: invio alla Regione Marche;
- elaborazione, da parte della Regione Marche, del riparto tra gli Ambiti attraverso un doppio ordinamento Excel basato sul **minor reddito ISEE** e la **maggiore età (in caso di pari ISEE)** finalizzato al calcolo della frequenza per ATS delle prime ottanta posizioni;
- trasferimento delle risorse, pari ad € 192.000,00, a favore degli Ambiti risultati nelle prime ottanta posizioni dell'ordinamento effettuato per "minor reddito ISEE" e "maggiore età";
- sulla base delle risorse ricevute gli Ambiti dovranno predisporre la propria graduatoria di Ambito e liquidare i beneficiari finali.

Vista la DGR n. 686 del 09/06/2014 "Richiesta di parere al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: Approvazione dei criteri di riparto e delle modalità di utilizzo della quota Fondo non autosufficienze riservata ai religiosi anziani non autosufficienti";

Rilevato che in data 26/06/2014 il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole n. 17/2014 alla DGR n. 686/2014;

Esito dell'istruttoria

Sulla base delle indicazioni riportate nelle motivazioni del presente documento istruttorio, si propone:

1. Di approvare i criteri di riparto e le modalità di utilizzo della quota Fondo regionale per la non autosufficienza riservata ai religiosi anziani non autosufficienti di cui all'Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prevedere per l'annualità 2014-2015 (*decorrenza dal 01/07/2014 al 30/06/2015*) la quota di € 192.000,00 da destinare alla misura di "Assegno di cura" a favore dei componenti degli Ordini religiosi appartenenti alla Chiesa cattolica;
3. di determinare che l'importo complessivo di € 192.000,00 venga ripartito tra gli Ambiti Territoriali Sociali per la liquidazione dei beneficiari finali attraverso bando regionale per la presentazione delle domande;
4. di stabilire che l'adozione degli atti conseguenti alla presente deliberazione venga effettuata dal Dirigente della P.F Programmazione Sociale;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5. l'onere complessivo di € 192.000,00 trova copertura sulla disponibilità del capitolo 53007142 del bilancio 2014.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(*Giovanni Santarelli*)

VISTO
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
IL DIRIGENTE
(*Paolo Mannucci*)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria della presente deliberazione, con riferimento alla disponibilità di € 192.000,00 esistente sul capitolo 53007142 del bilancio 2014.

Il responsabile Controllo contabile spesa
(*Tommaso Patrizi*)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI
 IL DIRIGENTE
(*Paolo Mannucci*)

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(*Elsa Moroni*)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A)

Fondo regionale per la non autosufficienza: misura di *Assegno di cura* destinata ai religiosi anziani appartenenti agli ordini religiosi della Chiesa cattolica

Criteri di riparto e modalità di utilizzo

Premessa

La finalità degli interventi finanziati con il Fondo regionale per la non autosufficienza è quello di favorire la permanenza o il ritorno in famiglia di persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti, attraverso il potenziamento complessivo del sistema delle cure domiciliari.

Nello specifico della misura di "*Assegno di cura*" riservata ai religiosi anziani non autosufficienti appartenenti agli Ordini religiosi della Chiesa cattolica, la misura adottata si prefigge quale obiettivo il potenziamento del sistema delle cure domiciliari al fine di favorire la permanenza dei soggetti non autosufficienti c/o gli Istituti religiosi di appartenenza.

Destinatari

Sono destinatari della misura di *Assegno di cura* i religiosi anziani non autosufficienti appartenenti agli Ordini religiosi della Chiesa cattolica, residenti e domiciliati nella regione Marche, per i quali siano stati attivati interventi di supporto assistenziale all'interno degli Istituti nell'ambito di un programma complessivo di assistenza domiciliare ("*Piano di Assistenza Individualizzato*" PAI e "*Patto per l'assistenza*") predisposto dal Servizio Sociale di competenza dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento, eventualmente in accordo con le Unità Valutative Integrate.

Le funzioni di assistenza e cura potranno essere svolte sia da caregiver informali (es. consorelle/confratelli, familiari, ecc.) che da caregiver formali (es. assistenti familiari in possesso di regolare contratto di lavoro, preferibilmente iscritte/i al registro regionale assistenti familiari, ai sensi della DGR n. 118 del 02/02/2009).

Requisiti per la domanda:

Il/la religioso/a anziano/a assistito/a deve, alla data indicata nel bando regionale:

- aver compiuto 65 anni;
- essere dichiarato/a non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% (vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità);
- aver ottenuto il riconoscimento definitivo dell'indennità di accompagnamento (non saranno ammesse a contributo le domande che avranno in corso di valutazione il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento);
- essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni degli Ambiti Territoriali Sociali delle Marche ed ivi domiciliato/a;
- usufruire di un'adeguata assistenza presso l'Istituto religioso di riferimento nelle modalità verificate dall'assistente sociale dell'Ambito Territoriale Sociale/Comune, con l'eventuale collaborazione dell'Unità Valutativa Integrata (UVI) per i casi più complessi.

Possono presentare la domanda per l'assegno di cura:

- il/la religioso/a anziano/a non autosufficiente, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- il Priore o la Madre superiora dell'Ordine/Istituto religioso di riferimento;
- i familiari (parente entro il 4° grado e affine entro il 2°);
- il soggetto incaricato della tutela dell'anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno).

Entità del contributo economico:

L'entità dell'assegno di cura è pari ad € 200,00 mensili e viene concesso per la durata di 12 mesi al termine dei quali la graduatoria unica regionale potrà essere ricostituita con nuovo bando; non costituisce vitalizio, ma supporto personalizzato nell'ambito del "Piano di Assistenza Individualizzato" (PAI).

L'assegno di cura viene interrotto:

I beneficiari dell'Assegno di cura, o chi per loro, sono tenuti a comunicare ai referenti dell'Ambito Territoriale Sociale qualsiasi variazione alla condizione dichiarata in fase di domanda, **entro 15 giorni** dal verificarsi dell'evento, ovvero:

- inserimento dell'assegnatario in maniera permanente c/o una struttura residenziale;
- accesso del beneficiario al Servizio di Assistenza Domiciliare regionale di cui alla DGR n. 6/2012 (i beneficiari del SAD regionale possono presentare richiesta di accesso al contributo, ferma restando la non cumulabilità degli interventi; il diritto all'assegno pertanto decorrerà dal momento di interruzione del SAD regionale successivamente all'approvazione della graduatoria);
- venir meno delle condizioni previste all'atto della sottoscrizione degli impegni assunti nell'ambito del Piano di Assistenza Individualizzato e del Patto per l'Assistenza;
- venir meno delle condizioni di accesso, e in genere delle finalità previste dall'intervento;
- rinuncia scritta del beneficiario;
- decesso del beneficiario.

Si specifica che in caso di interruzione dell'assegno di cura è prevista l'erogazione del contributo relativo al mese di tale evento, se questo è avvenuto oltre il quindicesimo giorno.

In caso di decesso del/la religioso/a beneficiario/a dell'assegno di cura, gli eventuali eredi dovranno comunicare formalmente all'Ambito Territoriale Sociale **entro 15 giorni** dal verificarsi dell'evento il proprio diritto alla successione, e presentare tutta la documentazione che darebbe diritto alla riscossione dell'assegno di cura maturato: *atto sostitutivo di notorietà attestante chi sono gli eredi del defunto dove gli stessi autorizzano un soggetto, erede o terzo, alla riscossione dell'assegno di cura con le firme degli stessi eredi, e in allegato copia di un documento di identità in corso di validità di ciascuno.*

Qualora, allo scadere di detto termine, non sia pervenuta alcuna richiesta da parte degli eredi, le quote dell'assegno di cura maturate potranno essere devolute dagli Ambiti Territoriali Sociali all'Istituto religioso di appartenenza del deceduto, dove è stata svolta l'attività di assistenza e cura.

L'assegno di cura viene sospeso:

- in caso di ricovero temporaneo del beneficiario c/o strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni, qualora il supporto assistenziale di cui al Patto per l'assistenza venga meno durante il periodo di ricovero.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

E' autorizzato a riscuotere l'assegno di cura:

- nel caso di religioso/a anziano/a non autosufficiente capace di intendere e di volere, lo stesso beneficiario o, in caso di impossibilità fisica, persona appositamente delegata;
- nel caso di religioso/a anziano/a non autosufficiente incapace di intendere e di volere, il soggetto incaricato della tutela dell'anziano (tutore, curatore, amministratore di sostegno).

In ogni caso, sarà compito dell'Ambito Territoriale Sociale di riferimento effettuare la valutazione dei casi specifici che non consentono l'erogazione della misura direttamente al beneficiario.

Documentazione da presentare per l'accesso al contributo:

Per accedere all'assegno di cura è necessario presentare, assieme alla modulistica prevista dal bando:

- certificazione di invalidità al 100%;
- documentazione attestante l'indennità di accompagnamento percepita;
- dichiarazione reddito ISEE, tenendo conto che per accedere al contributo il valore ISEE massimo previsto è di € 11.000,00 in caso di religioso anziano non autosufficiente, calcolato sui redditi dell'anno precedente. La Dichiarazione sostitutiva resa ai fini ISEE potrà essere sottoposta a controlli a campione anche avvalendosi del Comando della Guardia di Finanza.

Iter procedimentale

Fase 1 – Pubblicazione del bando regionale e presentazione delle domande c/o i territori

La Regione Marche provvederà a pubblicare un bando regionale per la presentazione delle domande di *Assegno di cura* a favore dei religiosi anziani non autosufficienti. La pubblicizzazione del bando verrà effettuata attraverso il BUR Marche, su www.norme.marche.it e sul sito dei servizi sociali www.servizisociali.regione.marche.it; inoltre, gli Ambiti Territoriale Sociali dovranno provvedere alla pubblicizzazione dell'iniziativa attraverso la pubblicazione del bando regionale sui territori di riferimento. Le domande per l'accesso al beneficio dovranno essere presentate dagli interessati c/o i Servizi Sociali del territorio di riferimento (*Servizi Sociali Comune, Ambito Territoriale Sociale, UPS/PUA*) e raccolte a livello di Ambito Territoriale Sociale.

Fase 2 – Valutazione delle domande pervenute c/o i territori

Gli Ambiti Territoriali Sociali dovranno provvedere alla valutazione delle domande: tutta la documentazione pervenuta sui territori (es. *istanza di accesso al beneficio, certificazioni, verbali, ecc.*) dovrà essere correttamente conservata c/o gli Ambiti. A conclusione della fase di analisi della documentazione pervenuta, l'assistente sociale di riferimento dovrà provvedere ad effettuare le visite in loco per la stesura del *Piano di Assistenza Individualizzato - PAI* (o al suo aggiornamento in caso di soggetti già presi in carico dalla stessa o dai Servizi competenti) e la verifica delle condizioni operative che consentono la sottoscrizione del *Patto per l'assistenza* attraverso il quale saranno individuati i percorsi assistenziali a carico dei caregiver, gli impegni a carico dei servizi, la qualità di vita da garantire e le modalità di utilizzo dell'assegno assieme alla tempistica di concessione dello stesso.

Il *Patto per l'assistenza* potrà essere sottoscritto dal caregiver durante la visita in loco, ma acquisirà efficacia giuridica con la controfirma del Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale. L'assistente sociale, eventualmente in collaborazione con le professionalità comprese nell'UVI, dovrà garantire momenti programmati di verifica del *PAI* e di rispetto delle indicazioni riportate nel



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Patto per l'assistenza, al fine di valutare l'efficacia dell'intervento e verificare la possibilità di eventuali cambiamenti in corso d'opera, in ordine all'appropriatezza del contributo.

Fase 3 – Dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e tabella dati

Sulla base degli esiti delle verifiche in loco, dell'elaborazione del PAI e della prima parte del *Patto per l'assistenza*, gli Ambiti dovranno predisporre ed inviare alla Regione la Dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 contenente il n° di “**domande ammissibili**” e “**domande non ammissibili/escluse**”, con allegata tabella riportante i dati relativi al **reddito ISEE** e alla **data di nascita** delle domande risultate ammissibili (la dichiarazione dovrà essere prodotta anche nel caso in cui non siano pervenute richieste di contributo). L'individuazione delle domande ammissibili non dà accesso al contributo, bensì alla presa in carico della situazione da parte dell'assistente sociale.

Fase 4 – Riparto e trasferimento delle risorse agli Ambiti Territoriali Sociali

La Regione Marche dovrà provvedere al riparto delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali, che verrà calcolato prendendo in considerazione le prime ottanta posizioni derivanti dall'ordinamento delle domande ammissibili dichiarate dagli ATS, effettuato sulla base sul minor reddito ISEE e la maggiore età (in caso di pari ISEE). Le risorse, pari ad € 192.000,00, dovranno essere trasferite agli Ambiti individuati per la liquidazione dei beneficiari finali.

Fase 5 – Graduatorie di Ambito Territoriale Sociali

Sulla base delle risorse ricevute, gli Ambiti Territoriali Sociali finanziati dovranno determinare la propria graduatoria basandosi sul “minor reddito” e la “maggiore età” (in caso di pari ISEE) e provvedere a liquidare, almeno trimestralmente, l'assegno di cura a favore dei beneficiari finali. E' possibile attivare scorrimenti della graduatoria utilizzando le economie derivanti dai casi di interruzione/sospensione dell'assegno di cura precedentemente indicati. In caso di impossibilità dello scorrimento (es. un unico soggetto in graduatoria), le risorse residue potranno essere utilizzate dagli Ambiti per gli interventi sulla non autosufficienza di cui alla DGR n. 6/2012.

1
R